



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 78 comma 2-terdecies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose.

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 787/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 401, recante «Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti denominazione di origine tutelata»;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale» e, in particolare, l'art. 7, che, nel disporre l'applicazione della legge n. 401 del 1985 ad altri prodotti agricoli, quali i prodotti lattiero-caseari, statuisce, al comma 2, che: «Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, nonché le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293, e successive modifiche, recante «Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, n. 16059, recante «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2016, recante «Costituzione del pegno rotativo su prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura»;

Visto l'articolo 78 commi 2-duodecies, 2-terdecies e 2-quaterdecies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare il comma 2-terdecies il quale prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano definite la tenuta dei registri, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo, e che per i prodotti per i



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale tale annotazione venga assolta con la registrazione nei predetti registri;

DECRETA

Articolo 1

(Ambito operativo)

1. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, di seguito denominati prodotti DOP e IGP, possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che le stesse unità siano identificate con le modalità previste dal presente decreto in tema di registri.
2. I prodotti DOP e IGP costituiti in pegno ai sensi del presente decreto possono essere oggetto di patto di rotatività.
3. Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalità previsti dal presente decreto.
4. L'allegato 2 può essere aggiornato e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto del Capo dipartimento dell'Ispettorato centrale qualità e repressione frodi (ICQRF), su proposta della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare dell'ippica.

Articolo 2

(Registro)

1. Il creditore, alla costituzione del pegno, provvede ad annotare per ogni operazione, su apposito registro conforme al facsimile di cui all'allegato 1, diverso per ogni creditore e conservato a cura del debitore, salvo diversa intesa tra le parti, le indicazioni di cui al medesimo allegato 1.
2. Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all'annotazione sul registro, il creditore pignoratizio individua i prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno, salvo che per i prodotti di cui al comma 4.
3. I registri sono annualmente vidimati da un notaio, salvo che per i prodotti di cui al comma 4.
4. Per i prodotti vitivinicoli e per l'olio di oliva, il debitore può procedere all'annotazione nei registri telematici, di cui rispettivamente al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n.293 e al decreto del medesimo Ministro 23 dicembre 2013, n.16059, istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), delle informazioni di cui all'allegato 2. Il debitore provvede alla comunicazione al creditore di tale operazione entro il giorno successivo alla registrazione. Il creditore può chiedere ed ottenere in sede contrattuale la visibilità dei registri di cui al presente comma.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 3

(Estinzione del pegno)

1. La constatazione dell'estinzione totale o parziale dell'operazione sui prodotti DOP e IGP costituiti in pegno avviene mediante annotazione sul registro di cui all'allegato 1 o registrazione sul registro telematico di cui al comma 4 dell'articolo 2.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

f.to Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Teresa Bellanova



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ALLEGATO 1

FAC SIMILE REGISTRO

Il registro vidimato annualmente sarà costituito da singoli fogli contenenti ognuno le indicazioni di cui al seguente fac-simile e dovrà essere firmato dal creditore:

Operazione n .

Pag. ___

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PEGNO		ROTAZIONI						
		kg/		identificativi		data	Firma	
		unità	litri	mese anno				
Data di costituzione	_____	1	entrata					
Durata	_____		uscita					
Azienda	_____	2	entrata					
Unità	_____		uscita					
Elem. Identificativi	Mese/anno produzione _____	3	entrata					
	Varietà _____		uscita					
	Anno _____	4	entrata					
	Rif. Regione produzione _____		uscita					
	Partita/Lotto _____	5	entrata					
	Codice identificativo _____		uscita					
		6	entrata					
			uscita					
		7	entrata					
			uscita					
		8	entrata					
			uscita					
		9	entrata					
			uscita					
		10	entrata					
			uscita					
Kg/Litri	_____							
Valore in euro	_____							
Firma	_____							



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ALLEGATO 2

REGISTRI TELEMATICI

Annotazione dei prodotti oggetto di pegno presenti nei registri telematici del vino e dell'olio di oliva

Attraverso la specifica funzionalità messa a disposizione nei registri telematici, il soggetto che ha offerto un quantitativo identificabile di prodotto quale pegno rotativo per un finanziamento ottenuto da un Istituto di credito, entro il giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo deve registrare:

Per il vino e l'olio:

- a) La tipologia;
- b) il quantitativo da utilizzare quale pegno;
- c) il recipiente (silos, botte o altro) in cui il prodotto sfuso è stoccato e
- d) il lotto per il prodotto confezionato
- e) la data di costituzione e di estinzione del pegno rotativo
- f) l'Istituto bancario interessato
- g) il valore del pegno in Euro.

3. Qualora i prodotti individuati quale pegno rotativo appartengano a categorie e tipologie diverse gli stessi devono essere presi in carico distintamente. I recipienti in cui sono contenuti i prodotti individuati quale pegno rotativo devono essere utilizzati esclusivamente per contenere i vini e gli olii medesimi ed il relativo codice alfanumerico identificativo deve essere indicato a registro.

4. Ogni spostamento di prodotto costituito in pegno in altro recipiente deve essere annotato a registro nella stessa giornata di effettuazione dell'operazione e tale spostamento deve essere comunicato all'Istituto di credito che ha operato il finanziamento ed al relativo organismo di controllo, almeno due giorni precedenti quelli di effettuazione dell'operazione.